



# COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORIGINALE [ ]

COPIA [ ]

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41 REG. - SEDUTA Del 13.12.2018**

**OGGETTO : Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.**

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *treddici del mese di Dicembre*, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:

	All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1	<b>L'ANDOLINA Corrado Antonio</b>	Sindaco	X	
2	<b>CARROZZO Francesco</b>	Consigliere	X	
3	<b>CARROZZO Vincenzina Rosa</b>	Consigliere	X	
4	<b>FERRARO Carlo</b>	Consigliere	X	
5	<b>GRILLO Antonella</b>	Consigliere	X	
6	<b>GRILLO Marina Nicoletta</b>	Consigliere	X	
7	<b>GRILLO Nicola</b>	Consigliere	X	
8	<b>MUGGERI Domenico</b>	Consigliere	X	
9	<b>GIANNINI Rocco Adamo</b>	Consigliere		X
10	<b>GODANO Piero</b>	Consigliere		X
11	<b>MAZZITELLI Francesco</b>	Consigliere	X	
		<b>Totale</b>	<b>09</b>	<b>02</b>

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 43 del 12/09/2017, esecutiva, con la quale veniva di istituita, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Zambrone l'imposta di soggiorno;

**Atteso** che con la medesima deliberazione n. 43/2017 veniva approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

**Visto** l'art. 2, 5° comma del suddetto Regolamento il quale prevede che l'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno;

**Ritenuto**, in considerazione degli elevati costi relativi alla gestione dei servizi turistici, di ampliare il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno estendendolo a tutto l'anno solare, ovvero dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

**Sentito** l'intervento del Sindaco Corrado Antonio L'Andolina, " *La modifica della tassa di soggiorno si rende necessaria a causa degli elevati costi correlati alla gestione dei servizi turistici. Alla base di tale decisione, insomma, i costi crescenti dei servizi e la dichiarata volontà di realizzare, ogni anno, un'opera*

*tangibile per migliorare l'offerta turistica. Il mantenimento delle condizioni standard per un turismo di qualità implica dei costi che si estendono per l'intero arco temporale annuo. Per tale motivo, la riforma della tassa in argomento appare doverosa e pienamente fondata”*

**Acquisito** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con 09 (nove ) favorevoli, resi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- **di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **di modificare l'art. 2, 5° comma, del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, estendendo a tutto l'anno solare, ovvero dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno;**
- **di dare atto, pertanto, che il nuovo testo dell'art. 2 del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, così come modificato, è il seguente:**

### ***Articolo 2 – Istituzione, presupposto e periodo di applicazione dell'imposta***

*1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Zambrone in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.*

*2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dall'1 giugno 2018. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.*

*3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Zambrone. Essa si applica ad ogni soggetto che soggiorna in dette strutture ricettive, per ogni giorno di pernottamento, per i primi quindici giorni consecutivi, ad esclusione delle esenzioni disciplinate dal presente Regolamento all'articolo 5.*

*4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Zambrone.*

***5. L'imposta di soggiorno si applica a tutto l'anno solare, ovvero dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.***

- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

# COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

## REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e periodo di applicazione dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Articolo 11- Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

#### **Articolo 2 – Istituzione, presupposto e periodo di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Zambrone in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dall'1 giugno 2018. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Zambrone. Essa si applica ad ogni soggetto che soggiorna in dette strutture ricettive, per ogni giorno di pernottamento, per i primi quindici giorni consecutivi, ad esclusione delle esenzioni disciplinate dal presente Regolamento all'articolo 5.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Zambrone.

5. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo 1 Gennaio/31 Dicembre di ogni anno.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Zambrone e non risulta iscritto all'anagrafe di Zambrone.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

### **Articolo 4 – Tariffe**

1. L'imposta di soggiorno è proporzionata nelle seguenti fasce:

Fascia 1 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 5 stelle;

Fascia 2 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 4 stelle;

Fascia 3 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 3 stelle

Fascia 4 pernottamento per le strutture ricettive classificate 1 stella e 2 stelle ;

Fascia 5 pernottamento per B&B, case e appartamenti vacanze, case per ferie, ostelli, fittacamere e agriturismo.

Fascia 6 pernottamento per campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e per le locazioni brevi.

2. L'importo del tributo per fascia è determinato dalla Giunta nei termini di legge.

### **Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori che non hanno ancora compiuto il 16° anno di età.

- i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi;

- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- guide turistiche;

- coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale;

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

### **Articolo 6 – Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

## **Articolo 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Zambrone.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, al Comune di Zambrone, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Zambrone;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Zambrone;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario.

## **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 9 - Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11- Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2000 (duemila/00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

## **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

# Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia  
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

**UFFICIO PROPONENTE**

Ufficio Tributi

**SERVIZIO INTERESSATO**

Area Finanziaria

Oggetto della proposta di deliberazione:

**Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**A T T E S T A**

La copertura della complessiva spesa di €. \_\_\_\_\_ sull'intervento \_\_\_\_\_ ex cap. \_\_\_\_\_ in conto competenza / residui .

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:**

favorevole

Zambrone li 07.09.2017

**Il Responsabile del Servizio**

**Rag. Giuseppe LO IACONO**

**Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:**

favorevole

Zambrone li 07.09.2017

**Il Responsabile del Servizio**

**Rag. Giuseppe LO IACONO**

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to: Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ x] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 17/01/2019 e che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 17/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 17/01/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000):

[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 17/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

---

**E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

**Dalla residenza Comunale, li 17/01/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott.Fabrizio Lo Moro